

Marco Pingitore

Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo
Studio: 87100 Cosenza – via Molinella, 8
Mobile: 328 6246444

E-mail: marco.pingitore@gmail.com - Web: www.marcopingitore.it
Pec: marco.pingitore.554@psypec.it (Reginde) – marco.pingitore@pec.it
C.F.: PNGMRC78R30D086N - P.Iva: 03103160788

Ill.mo Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
Tribunale di Cosenza

Oggetto: richiesta cancellazione Albo CTU

Il sottoscritto, Marco Pingitore, Psicologo-Psicoterapeuta, C.F.: PNGMRC78R30D086N

chiede

la cancellazione dall'Albo dei CTU "Psicologi" (iscrizione n. 2785 del 20/11/06).

La motivazione è da attribuire esclusivamente ai sempre più frequenti incarichi consulenziali con le parti ammesse a gratuito patrocinio che, purtroppo, si traducono in attività lavorative gratuite dovute alle difficoltà di incassare gli onorari.

Medesima criticità si riscontra per la riscossione dell'acconto fissato dal Giudice in fase di udienza di conferimento incarico: tali somme non vengono quasi mai versate dalle parti.

Alla luce di queste motivazioni, lo scrivente, con grande rammarico, è costretto a chiedere alla S.V.I. la cancellazione dall'Albo dei CTU.

Recentemente anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Dott. Fulvio Giardina, ha rilevato e segnalato la questione al Ministero della Giustizia (lettera in allegato).

Con osservanza.

Cosenza, 19 febbraio 2019

Marco Pingitore



Al Ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede

e p.c.

Al Direttore Generale per la Giustizia Civile

Michele Forziati

A mezzo PEC

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

prot.dag@giustiziacert.it

Gentile Signor Ministro,

mi permetto porre alla Sua cortese attenzione quanto segue:

con sempre maggiore frequenza vengono assegnati incarichi di CTU e CTP a psicologi qualificati in ambito giuridico sotto forma del gratuito patrocinio.

Gli psicologi incaricati adempiono con grande competenza ed impegno agli incarichi assegnati senza veder riconosciuto alcun onorario alle loro prestazioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 131 del DPR 115/2002 le spese e gli onorari del consulente sono prenotati a debito dello Stato, mentre le spese di viaggio e le indennità per l'esecuzione dell'incarico del CTU sono anticipate dall'erario.

Dunque, mentre per i primi importi c'è da aspettare il tempo necessario a consentire allo Stato di pagare il corrispettivo per l'attività svolta, nel secondo caso il pagamento dovrebbe essere più o meno contestuale alla liquidazione.

Purtroppo c'è da rilevare che trascorrono diversi mesi (se non anche anni) prima dell'effettivo incasso degli onorari prenotati a debito; onorari per prestazioni che molto spesso, vista la tipologia dei quesiti posti da G.I., richiedono numerosi incontri, colloqui, somministrazioni di strumenti psicodiagnostici.



E' da ritenere che dette prestazioni, pur se sotto forma di gratuito patrocinio, rientrino pienamente nel diritto di difesa di cui gode ogni cittadino italiano.

Invito la Signoria Vostra a definire queste criticità, da un lato per garantire ai cittadini interessati la qualità delle consulenze richieste, dall'altro per tutelare le legittime aspettative degli psicologi incaricati.

Distinti saluti.

Il Presidente

Dott. Fulvio Giardina